

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ARMENTO (PZ) _ Riscontro

A. Dalle osservazioni del **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con nota prot. N. 0167195 del 18/10/2023** emerge quanto segue:

“CONSIDERATO E VALUTATO che, **l’assetto vincolistico dell’area vasta in cui si inserisce il progetto proposto, come dettagliato nel parere emesso dalla competente Soprintendenza territoriale della Basilicata, comprende:**

-un’area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. n.42 del 2004;

-aree e beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’art. 142 comma 1), lett. b) -c) -d) -f) -g) -h) -m) del D.lgs. n.42 del 2004;

tra questi il **“Vallone del Confine”**, direttamente interessato da cavo di connessione, e **aree a foreste e boschi contermini all’impianto;**

-beni culturali tutelati dalla parte II (beni archeologici) del D.lgs. n.42 del 2004”.

In risposta all’osservazione di cui al punto **A** sopra elencato ed ai punti **1.1.a. e 1.1.b. del parere della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** si rimanda alle figure 1-2-3 nelle quali si riscontra che l’area oggetto di intervento **non ricade all’interno della perimetrazione cartografica degli “Immobili ed Aree dichiarate di notevole interesse pubblico”** (art. 136, Parte III del Codice, D.Lgs. 42/2004), **non è soggetta a vincoli paesaggistici D.Lgs. 42/2004 c.d. “ope legis” art. 142, c.1 lett. a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,k, a vincoli art. 143 “Beni per la delimitazione di ulteriori contesti” (Alberi monumentali e Geositi) e non ricade all’interno della perimetrazione cartografica dei Siti Rete Natura 2000, SIC/ZSC e ZPS e nell’elenco ufficiale delle Aree Protette (vedi Fig.3).**




Figura 1_ Vincoli D.Lgs. 42/2004 “decretati” e “ope legis”_ (Fonte: SITAP)_ <http://sitap.beniculturali.it/>



Figura 2_ Beni paesaggistici art 136, 142, 143 D.Lgs. 42/2004_ PPR Basilicata (Fonte: rsdi.regione.basilicata.it)




Figura 3_ Rete Natura 2000, SIC/ZSC e ZPS_ PPR Basilicata (Fonte: rsdi.regione.basilicata.it)




Figura 4_ Planimetria su catastale dell'impianto e delle relative opere di connessione

Il percorso del cavidotto di connessione interrato, dall'area fino alla SU, attraversa il "Vallone del Confine" (bene paesaggistico tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1), lett. a del D.Lgs. n.42 del 2004; **i lavori per consentire l'attraversamento dello stesso saranno realizzati con Trivellazione orizzontale controllata – TOC** e la profondità dello scavo sarà definita in funzione delle eventuali presenze di sottoservizi e della profondità dell'alveo del corso d'acqua interessato (vedi Fig.4).

Le **particelle catastali costituenti l'area di impianto e quelle sulle quali vi è il passaggio del cavidotto MT elettrico di connessione**, Vista la legge n. 1766 del 16 Giugno 1927, il suo regolamento di attuazione del 26 Febbraio 1928 n.332 e la Legge Regionale n.57/2000 e s.m. ed i. e Consultati gli atti, **"sono da ritenersi tutti estranei al Demanio Civico Comunale"**- (Direzione per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali_ Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali e S.P._ Regione Basilicata); **pertanto, non risultano gravate da usi civici (D.Lgs. 42/2004 c.d., art. 142, comma 1, lett h).**

In risposta all'osservazione di cui ai punti **1.3. e 2.3.a.** della **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** si rimanda alle figure 5-6-7-8 nelle quali si riscontra che l'area di impianto (anche se dista poco più di 2 Km dal Bene archeologico_ Tratturo n°325 bis-PZ Tratturo Comunale San Biagio) non è visibile dal punto preso in considerazione in quanto è localizzata alle spalle di un elemento collinare che funge da **"barriera visiva naturale esistente"** e si riscontra la presenza di vegetazione arborea ed arbustiva densa e rada che funge da **"barriera visiva vegetale esistente"**.



Figura 5_ Beni archeologici_ Tratturi_ PPR Basilicata (Fonte: rsdi.regione.basilicata.it)

A dimostrazione della visibilità dal Bene archeologico è stata realizzata una sezione territoriale illustrativa della morfologia del terreno ed una fotosimulazione dal Bene archeologico "Tratturo n°325 bis-PZ Tratturo Comunale San Biagio".




Figura 6_ Inquadramento su ortofoto satellitare distanza area di impianto_ Bene archeologico_ Tratturo n°325 bis-PZ Tratturo Comunale San Biagio




Figura 7_ Sezione territoriale illustrativa della morfologia del terreno



Figura 8_ Fotosimulazione n°1 indicante la visibilità dell'area di impianto dal Bene archeologico




Figura 9_ Inquadramento su ortofoto satellitare distanza area di impianto_ Area archeologica_ "Serra Lustrante"

- > Localizzazione Area Archeologica «Serra Lustrante»
- > Localizzazione blocchi dell’impianto




Figura 10_ Sezione territoriale illustrativa della morfologia del terreno



Figura 11_ Fotosimulazione n°2 indicante la visibilità dell'area di impianto dall'Area archeologica

Si riscontra che l'area di impianto non è visibile dal punto preso in considerazione (Area archeologica_ "Serra Lustrante") in quanto è localizzata alle spalle di un elemento collinare che funge da "barriera visiva naturale esistente" e si riscontra la presenza di vegetazione arborea ed arbustiva densa e rada che funge da "barriera visiva vegetale esistente" (vedi Fig.9-10-11).

In risposta all'osservazione di cui al punto 2.1.a. della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si riscontra che l'area di impianto risulta visibile in lontananza dai punti di vista "dinamici" (SS 92, da alcuni tratti della SP 7 e dalla strada di accesso all'impianto) che non sono classificati dal Piano Paesaggistico Regionale come "percorsi panoramici" o "strade a valenza paesaggistica"; pertanto, al fine di "mitigare l'impatto visivo" è stata prevista lungo tutto il perimetro dell'impianto, attraverso un'accurata scelta progettuale paesaggistica, una fascia di

mitigazione arborea ed arbustiva avente effetto di “schermatura vegetale” (*barriera viva vegetale di progetto*)_ vedi Fig.20-21-22-23.




Figura 12_ “Individuazione delle Aree Non Idonee alla istallazione di impianti alimentati da Fonti Rinnovabili”_ stralcio Allegato A della L.R. n.54 del 30/12/2015 (Fonte: regione.basilicata)

B. Dalle osservazioni del Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con nota prot. N. 0167195 del 18/10/2023 emerge quanto segue:

“le opere previste dal progetto proposto (impianto e opere di connessione) ricadono in aree definite “NON IDONEE” ai sensi dell’Allegato A della L.R. n. 54 del 30/12/2015 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010, e in particolare all’interno delle seguenti aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico:

- **Buffer di 500 m del Vallone del Confine**, all’interno del quale ricade uno dei 5 sottocampi e parte del cavidotto interrato;
- **Area di interesse archeologico** denominata **“Ager Grumentino”**, intesa come contesto di giacenza storica rilevante, che “conosce il maggiore sviluppo in relazione alla fondazione di Grumentum, attorno al quale si sviluppa un sistema di villae e fattorie che costituiscono una forma tangibile dell’occupazione del territorio” (punto 1.3 dell’Allegato A della Legge Regionale 54/2015): all’interno della quale ricade la Stazione Elettrica d’utenza e parte del cavidotto;
- **Centro urbano di Armento**, distante circa 2 Km dall’impianto”.



Figura 13_ Beni paesaggistici art 136, 142, 143 D.Lgs. 42/2004_ PPR Basilicata (Fonte: rsdi.regione.basilicata.it)

In risposta alle osservazioni di cui al punto **B** sopra elencato della si riscontra che l'area di impianto **non ricade all'interno di nessuna zona soggetta a vincoli di carattere ambientale e/o tutela di natura paesaggistica e naturalistica, quindi non rientra all'interno della perimetrazione cartografica delle aree o siti non idonei elencati dalla LR 54/2015 (fatta eccezione per l'inserimento in area IBA141 "Val D'Agri" ed all'interno della perimetrazione cartografica del buffer dei 500 m del "Vallone del Confine")**.

Si tende a precisare che, secondo alle disposizioni del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra nell'area di rispetto di 150 m dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche e l'incremento di tale fascia di rispetto fino a 500 m è motivato dal fatto che il "Vallone del Confine" viene considerato come un corridoio ambientale da preservare. Tuttavia non si riscontra la compresenza di un corridoio fluviale appartenente alla rete ecologica, definibile come quel collegamento lineare e diffuso e fragile elemento della rete, la cui funzione è mantenere e favorire le dinamiche di dispersione delle popolazioni, al fine di limitare al minimo il processo di isolamento (secondo il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata), in quanto l'inserimento del progetto fotovoltaico nel contesto ecologico di tale area non determina una riduzione della biodiversità dato che si riscontrano i seguenti indici complessivi di valutazione (individuazione di "valori naturali e di profili di vulnerabilità territoriale":

- **Valore ecologico: Basso;**
- **Sensibilità ecologica: Molto bassa;**
- **Vulnerabilità ambientale: Molto bassa.**

L'area oggetto di intervento **ricade all'interno della perimetrazione cartografica delle "Aree Importanti per l'Avifauna_ IBA 141"** (vedi Fig.14-15).



Figura 14_ Aree Importanti per l'Avifauna_ IBA_ (Fonte: Regione Basilicata)




Figura 15_ IBA, Rete Natura 2000, SIC/ZSC e ZPS – Aree Protette (EUAP)_ (Fonte: Geoportale Nazionale)_ <http://pcn.miniambiente.it/>

In risposta alle osservazioni della **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** l'area di impianto e le relative opere di connessione ricadono all'interno della zona IBA 141 "Val d'Agri", ampia area collinare caratterizzata da formazioni calanchive interessando gran parte delle zone pre-costiere del versante ionico lucano. L'IBA si caratterizza per la presenza di specie di particolare interesse conservazionistico che caratterizzano soprattutto gli ecosistemi di transizione individuati dagli habitat calanchivi in associazione con garighe, praterie aride mediterranee e valloni.

Analisi delle potenziali criticità_ Avifauna

Per quanto riguarda gli uccelli, all'interno dell'area vasta, la composizione delle comunità ornitica appare piuttosto diversificata in virtù dell'ampio spettro di habitat presenti all'interno dell'area vasta. Questo aspetto dimostra che, complessivamente l'area in oggetto abbia un discreto valore conservazionistico, inevitabilmente influenzato dalla presenza dei calanchi che contribuisce in maniera significativa ad accrescere il valore della biodiversità dell'intera area; pertanto, in conclusione, si è ritenuto che:

- la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non risulta essere habitat di nidificazione di specie ornitiche di interesse conservazionistico;
- l'area oggetto di intervento è caratterizzata da estesi seminativi, ubicati in un contesto altamente eterogeneo in cui si verifica una rapida alternanza di aree aperte e contesti boscati. In tal senso, l'intervento riguarderà una piccola porzione di terreni agricoli, mentre risultano del tutto preservate le aree ricoperte da vegetazione naturale;
- la superficie interessata dai lavori è ipoteticamente attribuibile ad un habitat di foraggiamento, potenzialmente utilizzato da un ventaglio di specie di uccelli, che pur nidificando in contesti differenti, utilizzano le aree aperte, quali siti trofici (es. Nibbio reale);
pertanto, si ritiene che la superficie di 19,4 ha sia esigua in rapporto all'ampia disponibilità di ambienti idonei rappresentata all'interno della zona IBA e nelle immediate vicinanze.

Prendendo in esame le considerazioni di cui sopra elencate, si ritiene che l'intervento proposto non incida in maniera significativa sulle popolazioni ornitiche che caratterizzano la zona "IBA141 Val d'Agri".

Di seguito, sono elencate, una serie di azioni di mitigazioni da mettere in atto per ridurre ogni eventuale forma di disturbo e a limitare il più possibile gli impatti diretti a carico dell'Avifauna potenzialmente presente nel sito oggetto dell'intervento proposto:

- in seguito alla chiusura del cantiere, saranno messe in atto tutte le possibili accortezze utili ad assicurare un pronto recupero delle condizioni di naturalità delle aree occupate durante la fase di cantiere, non più necessarie alla fase di esercizio (es. piste, aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali). È necessario che il ripristino venga effettuato

tenendo conto del quadro ecosistemico pregresso, in modo da favorire la rinaturalizzazione degli *habitat* prativi. Sarà pianificata la piantumazione di essenze arbustive secondo uno schema *random* che tenga conto dell'orografia del suolo, in modo da ripristinare e/o implementare le fasce ecotonali necessarie alla biologia riproduttiva di molte specie di uccelli. Così facendo l'ambiente si presenterà vario ed in grado di offrire fonti di cibo (es. insetti, semi, frutti) e rifugio all'avifauna;

- la fase di cantiere consiste essenzialmente nella installazione dei pannelli fotovoltaici e dei rispettivi sostegni. Considerando che l'avifauna nidificante può risultare il gruppo maggiormente sensibile agli impatti acustici elevati generati durante la fase di cantiere, vi è ampio consenso in merito alla necessità di evitare o ridurre l'illuminazione dei pannelli per ridurre il rischio di incidenti mortali da impatto diretto sui pannelli. La presenza, infatti, di fonti di luce fissa di colore bianco, può essere in grado di disorientare le specie migratrici notturne, tra cui molte specie di passeriformi, soprattutto in condizioni climatiche sfavorevoli (presenza di nebbia o pioggia). Tale effetto risulta molto meno marcato adottando luci intermittenti colorate. Conformemente con i regolamenti nazionali e internazionali in materia di salute e sicurezza del trasporto aereo e al fine di limitare gli impatti conseguenti all'inquinamento luminoso nei confronti delle specie faunistiche solite svolgere la loro attività durante le ore notturne, con particolare riferimento ai rapaci notturni, sarà necessario escludere tassativamente l'installazione di luci fredde "blu a lunghezza d'onda corta" ed eventualmente utilizzare LED caldi con temperatura di colore inferiore o uguale a 3000° Kelvin (lunghezza d'onda intorno a 590 nm) (giallo/arancione). Tali indicazioni dovranno essere applicate in qualunque ambito dell'impianto in cui si necessiti di illuminazione.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla consultazione degli elaborati ARM_A.13 Studio di Impatto Ambientale e ARM_A.13.3.10 Aree IBA "Important Bird Areas".

La stazione elettrica d'utenza (ampliamento della stazione elettrica esistente), il cavidotto elettrico di connessione aereo tra le due stazioni e una piccola porzione del percorso del cavidotto di connessione interrato (che parte dall'impianto fotovoltaico) rientrano all'interno dell'area di interesse archeologico denominata "Ager Grumentino".

Come rilevato dallo stesso MIC, tuttavia, **la suddetta area archeologica è ancora "in corso di validazione"**. Pertanto, come chiarito anche dalla Regione Basilicata con nota n. 9430 del 13.01.2021 in relazione ad analoghe proposte di delimitazione di zone di interesse archeologico non ancora validate, si ritiene che **"non sono entrate in funzione le norme ex art. 143 comma 9 del Codice a salvaguardia della perimetrazione e relativa normativa"** in quanto **"la delimitazione delle aree che qui interessano [...] acquisirà efficacia al termine del processo di pianificazione disciplinato dalla L.R. n. 23/1999 e dal Codice, ovvero, non crea automaticamente l'obbligo della procedura dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice"**.

L'area di impianto fotovoltaico non rientra nella perimetrazione cartografica della fascia di rispetto dei 150 m dal corso d'acqua "Vallone del Confine", bene paesaggistico tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1), lett. a del D.Lgs. n.42 del 2004 (vedi Fig.1-2). **Dalla cartografia "Allegato A" (vedi Fig.12) l'area di impianto rientra all'interno della perimetrazione cartografica della fascia di rispetto di 3.000 m dai beni monumentali (art.10, 12 e 45 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.ii).**

Tale fascia di rispetto, tuttavia, è prevista per gli impianti eolici di grande generazione, mentre l'impianto resta fuori dal buffer dei 1.000 m, previsto per gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra di grande generazione. Pertanto, si evidenzia che l'impianto non interferisce con le "aree non idonee" all'installazione di impianti FER (vedi Fig. 16-17), individuate dalla L.R. n.54 del 30/12/2015




Figura 16_ "Individuazione delle Aree Non Idonee alla istallazione di impianti alimentati da Fonti Rinnovabili"




Figura 17_ Buffer Beni monumentali art 10, 12, 45 D.Lgs. 42/2004_ PPR Basilicata (Fonte: rsi.regione.basilicata.it)



Figura 18_ Chiesa di Sant'Antonio Abate_ Bene monumentale art 10, 12, 45 D.Lgs. 42/2004_ PPR Basilicata




Figura 19_ Chiesa di Sant'Antonio Abate_ Bene monumentale art 10, 12 e 45 D.Lgs. 42/2004_ PPR Basilicat

Dall'analisi di intervisibilità effettuata si riscontra che l'area di impianto non risulta visibile dalla "Chiesa di Sant'Antonio Abate. Bene monumentale art.10, 12 e 45 del D.Lgs. 42/2004 (vedi Fig.18-19).

Dall'analisi di intervisibilità effettuata (elaborato grafico ARM_A.1.f.INT_ Schede fotoinserimenti PH_15, PH_16, PH_17) si è riscontrato che l'area di impianto non risulta visibile dal centro urbano di Armento (PZ) nonostante sia distante poco più di 2 Km per la presenza di elementi naturali "barriere visive naturali" (naturale morfologia del terreno) e "vegetali" (vegetazione arborea ed arbustiva densa e rada).

Il progetto non incide negativamente sulla movimentazione degli animali, per le quali sono predisposte specifiche misure di mitigazione.

Fascia di mitigazione arborea ed arbustiva

Lungo tutto il perimetro dell'impianto fotovoltaico è prevista una fascia di mitigazione perimetrale avente funzione di "schermatura vegetale" dell'impianto, costituita da vegetazione arborea ed arbustiva di larghezza pari a 2 metri (vedi Fig.20-21-22-23).

L'impianto fotovoltaico si andrà ad inserire in un contesto paesaggistico-ambientale caratterizzato da tipologie forestali afferenti alle seguenti due composizioni: • "Macchia termofila con filirea e/o lentisco prevalenti"; • "Querceti mesofili e meso-termofili a prevalenza di roverella". In funzione di ciò si è quindi deciso di realizzare la fascia perimetrale di mitigazione dell'impianto utilizzando esclusivamente piante tipiche già presenti nell'area e funzionali all'intervento. Lo sviluppo verticale della recinzione perimetrale dell'impianto verrà mitigato con la piantumazione della *Pistacia lentiscus* (c.d. lentisco) a cui, attraverso specifiche modalità di gestione (es. tagli, potature mirate), verrà assegnato un portamento tipico ad "alberello" (h. max. 2,3/2,5 m). Lo sviluppo orizzontale della recinzione verrà invece mitigato con la piantumazione della sempreverde *Phyllyrea augustifolia* (c.d. fillirea) la cui regolare gestione consentirà la formazione di dense siepi con altezze variabili tra 0,60 e 1,00 m. Come accennato entrambe le piante utilizzate sono tipiche dell'area in oggetto e più in generale della regione del bacino del Mediterraneo e ciò ne faciliterà l'attecchimento e lo sviluppo riducendo in maniera considerevole le "fallenze". Inoltre, grazie alla "ruderalità" delle specie da impiantare, gli interventi di manutenzione si limiteranno a regolari controlli della crescita e delle altezze. A sostegno delle scelte compiute, nell'immagine al di sotto, si riporta l'inquadramento dell'area di impianto sulla **Carta Forestale** estrapolata dal **Portale PODIS Basilicata**.




Figura 20_ Stralcio della Carta Forestale della Regione Basilicata (Fonte: basilicata.podis.it)

Piantumazione e mitigazione

Lungo tutto il perimetro del campo fotovoltaico sarà prevista una mitigazione con siepe la cui larghezza è 2m. Tale piantumazione/mitigazione assume diversi scopi tipo:

- Aspetti paesistici, poiché attraverso la riduzione dell'impatto visivo dei pannelli.
- Aspetti naturalistici, in quanto l'area oggetto di intervento viene delimitata, garantendo un periodo di stabilità di almeno vent'anni e nello stesso tempo favorendo lo sviluppo della microfauna locale che potrà svilupparsi in maniera libera senza alcun disturbo dal ciclo delle coltivazioni;
- Aspetti agronomico, dato che la piantumazione è composta da solo essenze arboree e arbustive autoctone;
- Aspetti legati alla sicurezza, dato che questo intervento mitigativo elimina i rischi di abbagliamento in particolare per i veicoli in movimento lungo le strade del sito;
- Aspetti legati all'impatto acustico, in quanto la piantumazione riveste anche l'importante ruolo di proteggere l'area interna dal vento, eliminando il problema del rumore provocato dal passaggio dell'aria tra le file di pannelli.

Figura 21 – Caratteristiche delle opere di mitigazione



Figura 22_ Fotoinserimento del progetto comprensivo di fascia di mitigazione perimetrale



Figura 23 – Sezione longitudinale tipo degli interventi progettuali proposti

Verifica del rispetto degli ambiti distanziali relativi all'individuazione delle "aree idonee" di cui all'art.20 del Dlgs.n.199/2021, così' come modificato dal D.L. 24.02.2023, n.13.




Figura 24_ Indicazione della distanza dall'area di impianto dai Beni Monumentali tutelati (art.10 e ss del D.Lgs. 42/2004)




Figura 25_ Indicazione della distanza dall'area di impianto alla fascia di rispetto dei 300 m dai Beni Monumentali tutelati (art.10 e ss del D.Lgs. 42/2004) prevista in generale dal PIEAR

Avendo effettuato la verifica del rispetto degli ambiti distanziali relativi all'individuazione delle "aree idonee" di cui all'art.20 del Dlgs.n.199/2021, così come modificato dal D.L. 24.02.2023, n.13, si riscontra che l'area oggetto di intervento per l'installazione dell'impianto fotovoltaico rientra nella classificazione delle aree considerate idonee, in quanto non interferisce direttamente con beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, non ricade all'interno del Buffer di 500 m dai beni tutelati ai sensi dell'art. 10 e ss del D.Lgs. n.42/2004 e del Buffer di 500 m dai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto.

In particolare, l'area di impianto dista circa 1.800 m dalla "Chiesa di Sant'Antonio Abate" (Bene Monumentale tutelato ai sensi dell'art. 10 e ss ai sensi del D.Lgs. 42/2004) e circa 4.450 m dai Beni Monumentali ("Ex Convento dei Domenicani", "Casa natale del poeta Leonardo Sinisgalli" e "Complesso parrocchiale Santa Maria Assunta") tutelati ai sensi dell'art.10 e ss del D.Lgs. 42/2004, situati nel comune di Montemurro (PZ)_ vedi Fig.24 e 25.

Verifica degli impatti cumulativi




Figura 26_ Valutazione degli impatti cumulativi_ (Fonte: rsdi.regione.basilicata.it)

In risposta all'osservazione di cui al punto 2.1.b. della **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** dall'analisi effettuata si osserva anzitutto che l'area di impianto dista meno di 2 Km da n.3 aerogeneratori in direzione ovest, circa 2 Km da 10 turbine minieoliche in direzione nord-est e circa 2.8 Km da 5 turbine minieoliche in direzione nord-est (vedi Fig.26). Pertanto, **non si verifica alcun effetto cumulo** considerando sia le notevoli distanze con gli impianti FER in esercizio individuati, sia la morfologia variabile del territorio della "Alta Valle dell'Agri", nell'ambito del quale i suddetti aerogeneratori sono distribuiti "a macchia di leopardo".

Si evidenzia in ogni caso l'**irrilevanza degli aerogeneratori attenzionati dal MIC ai fini della valutazione degli impatti cumulativi del progetto fotovoltaico della proponente.**

Invero, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, "gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro", mentre così non è nel caso in esame, venendo in rilievo un progetto fotovoltaico e non anche un nuovo eolico (*ex multis*, TAR Lecce, sent. nn. 248/2022, 586/2022 e 1267/2022; confermate dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 8029/2023).

Per stessa ammissione del MiC, inoltre, alcuni degli impianti eolici attenzionati non risultano ancora autorizzati.

Pertanto, il parere espresso dal Ministero incorre in un secondo errore metodologico di considerare, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, gli impianti in corso di autorizzazione "mentre l'allegato VII al Testo Unico dell'Ambiente richiede che tale valutazione sia limitata solo ad "ad altri progetti esistenti e/o approvati" (Cons. St., sent. n. 8029/2023).

In risposta alle osservazioni della **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** riferite agli aspetti archeologici, si rimanda alla consultazione dell'elaborato ARM_A4INT RELAZIONE ARCHEOLOGICA INTEGRATIVA.